



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 – Elezioni e diritto di voto

Le elezioni delle/dei quattordici dei quindici Componenti del Comitato si svolgono ogni quattro anni e comunque contestualmente a quelle per il Consiglio dell'Ordine.

Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocate/i iscritte/i all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto le/gli Avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione.

Art. 2 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili le/gli iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento e che abbiano presentato la propria candidatura nelle modalità previste dall'articolo seguente.

Non possono essere eletti – e se eletti, non possono essere proclamati Consiglieri del CPO Bari – coloro i quali abbiano ricoperto il ruolo di Consigliere/Consigliera di CPO, nei due mandati precedenti quello per cui sono indette le elezioni.

Al fine di consentire all'elettorato di conoscere per tempo i nominativi delle Avvocate e degli Avvocati che hanno segnalato la propria disponibilità alla elezione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari ed il Comitato Pari Opportunità uscente provvederà a redigere e ad affiggere il manifesto contenente l'elenco alfabetico dei suddetti nominativi almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

Art. 3 - Candidature

Sono ammesse solo candidature individuali.

Le iscritte e gli iscritti che intendono candidarsi dovranno presentare le candidature, presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine a mezzo posta elettronica certificata, a pena di irricevibilità, entro le ore dodici del ventesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto.

Art. 4 – Cause di incandidabilità

La candidatura è individuale (art. 3 comma 1)

Le candidate e i candidati sono raggruppati in un'unica lista redatta in ordine alfabetico. Sono cause di incandidabilità:

- 1) la concomitante candidatura al Consiglio dell'Ordine;
- 2) aver riportato condanne penali passate in giudicato salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- 3) aver riportato negli ultimi cinque anni provvedimenti definitivi disciplinari di condanna a sanzioni di natura sostanziale;
- 4) essere componenti del seggio elettorale;

Art. 5 – Svolgimento delle elezioni

Le elezioni del Comitato Pari Opportunità devono essere indette dalla/1 Presidente del Consiglio dell'Ordine con le stesse modalità e nello stesso termine previsto per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

Le elezioni si svolgono in unico turno, in concomitanza con quelle del COA e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni sul Regolamento Elettorale vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

Art. 6 – Il seggio elettorale

Le/I componenti del seggio elettorale, in numero di 2 oltre la/il Presidente, non possono essere candidate/i e vengono designate/i dal Comitato uscente.

Il seggio elettorale è presieduto dalla/dal Presidente del Comitato Pari Opportunità o, in sua assenza, dalla/dal Segretaria/o del Comitato Pari Opportunità o da altra/o Avvocata/o designata/o dalla/dal Presidente del CPO.

Art. 7 – Votazioni e scrutinio

Il voto di preferenza potrà essere espresso anche con modalità elettroniche, previa delibera del Consiglio dell'Ordine..

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore a 10 rispetto a quello delle/dei componenti da eleggere, nel rispetto dell'equilibrio di genere.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate /i che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il Candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età.

In caso di successive dimissioni, rinuncia o decadenza, subentra la prima o il primo dei non eletti.

Art. 8 - Reclamo

Contro i risultati delle elezioni del Comitato ciascun Avvocata/o iscritta/o agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine degli avvocati entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

Art. 9 – Prima convocazione

Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro 15 giorni dall'insediamento del Consiglio stesso.

Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi.

Il Consiglio dell'Ordine deve designare la/il componente iscritta al registro delle/dei praticanti entro 15 giorni dall'insediamento del COA.

Art. 10 - Modifiche del Regolamento elettorale

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio dell'Ordine con le medesime maggioranze previste per la sua approvazione.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25, comma 4 della Legge n.247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera del 22.06.2021